

SENATO DELLA REPUBBLICA
6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro)

**AFFARE SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA
DA PARTE DELLE BANCHE
E SULLA QUESTIONE DEL CALENDAR PROVISIONING
(Atto n. 793)**

Audizione del Direttore Generale dell'ABI
Dott. Giovanni Sabatini

8 giugno 2021

INTRODUZIONE

Illustre Presidente, Onorevoli Senatori,

a nome dell'Associazione Bancaria Italiana e del presidente Antonio Patuelli, innanzitutto vi ringrazio per questa iniziativa che mostra l'impegno delle istituzioni italiane per affrontare una questione la cui importanza e urgenza il mondo bancario non si stanca di rimarcare. Come evidenziato anche in precedenti occasioni davanti ad organi di questo Parlamento, l'applicazione di alcuni elementi della disciplina europea in materia di crediti deteriorati, così come modificata negli ultimi anni – in un contesto completamente diverso da quello attuale – rischia infatti di avere gravi conseguenze sul tessuto economico dell'Italia, da un lato limitando fortemente la possibilità per le banche di offrire all'economia l'indispensabile sostegno per uscire dalla crisi e, dall'altro, compromettendo la situazione finanziaria di clienti che si trovino a versare in difficoltà, anche solo temporanea.

Il punto di vista che l'ABI intende dare con questa audizione mira a illustrare le misure sulle quali verte, chiarendone i profili di criticità. Giova ricordare che tali profili di criticità sono stati evidenziati da questa Associazione sin dai tempi della discussione e prima dell'approvazione dei relativi provvedimenti. Il contesto straordinariamente difficile determinato dalla crisi pandemica rende particolarmente necessario intervenire per correggerli come ABI ha chiesto insistentemente e ripetutamente fin dal 2020. Si proporrà anche qualche riflessione riguardo ad altre proposte dell'Associazione, in cui si individuano alcuni ulteriori interventi sul quadro regolamentare europeo relativo ai crediti deteriorati, utili ad affrontare le conseguenze della crisi e limitare gli effetti pro-ciclici della normativa prudenziale bancaria.

Come detto, nonostante il contesto estremamente difficile, le banche hanno fornito e stanno fornendo a imprese e famiglie il supporto necessario per superare l'emergenza, anche avvalendosi delle convergenti misure di supporto azionate a livello nazionale ed europeo, sotto forma di politiche fiscali e monetarie, ma anche di temporanea flessibilità nelle politiche regolamentari e di vigilanza di settore. A tale ultimo riguardo, va evidenziato che la durata della crisi, molto superiore a quanto inizialmente ipotizzato, rende indispensabile la conferma, per tutto il tempo necessario, degli approcci introdotti nella prima fase dell'emergenza, e in particolare

la flessibilità accordata nel trattamento delle moratorie rientranti negli Orientamenti EBA EBA/GL/2020/02, di cui si ribadiscono i rischi di un troppo precoce ritiro.

Al fine di fornire una informazione il più possibile chiara e completa, in premessa verrà fornito qualche elemento sulla recente evoluzione dell'attività bancaria in Italia

PARTE PRIMA

EVOLUZIONE DELL'ATTIVITÀ BANCARIA IN ITALIA

Per quanto riguarda le principali grandezze relative al mondo del credito, i tassi di interesse restano su livelli minimi storici, con un tasso medio sul totale dei prestiti sceso ad aprile 2021 al 2,22% (1,18% per i nuovi finanziamenti alle imprese, 1,34% per i nuovi mutui per acquisto di abitazioni). Si conferma il trend di crescita del volume di credito erogato, in coerenza con l'attuazione da parte del settore bancario dei provvedimenti che le istituzioni della Repubblica hanno adottato in risposta alla crisi. In particolare, i prestiti a imprese e famiglie ad aprile 2021 superavano del 4,2% il valore osservato l'anno precedente.

Con specifico riferimento allo sforzo per l'attuazione delle suddette misure, secondo le stime illustrate nell'ultima rilevazione (pubblicata il 3 giugno) della Task Force dedicata¹, le moratorie hanno riguardato prestiti per un valore complessivi di quasi 300 miliardi, relativi a oltre 2,6 milioni di domande (le moratorie attive si riferiscono a circa 144 miliardi di finanziamenti, per 1,3 milioni di richieste); superano quota 174 miliardi le richieste di garanzia per i nuovi finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie imprese presentati al Fondo di Garanzia per le PMI. Attraverso 'Garanzia Italia' di SACE i volumi dei prestiti garantiti raggiungono quasi i 25 miliardi di euro, su 2.191 richieste ricevute.

Questo impegno del settore bancario si inserisce a valle di un periodo in cui le banche italiane hanno compiuto sforzi eccezionali – riconosciuto da istituzioni e autorità di vigilanza – per migliorare la qualità dei propri attivi riducendo l'incidenza dei crediti deteriorati. Come ricordato dal Governatore Visco nelle sue recentissime considerazioni finali, l'incidenza dei crediti deteriorati sul totale dei prestiti, al netto

¹ Della Task Force fanno parte: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dello Sviluppo Economico, Banca d'Italia, Associazione Bancaria Italiana, Mediocredito Centrale e Sace.

delle rettifiche di valore, si colloca attualmente intorno al 2,2%, circa 8 punti percentuali al di sotto del picco del 2015. La distanza dalla media degli altri paesi per qualità dei prestiti si è sostanzialmente annullata, in particolare per i gruppi classificati come significativi ai fini della vigilanza unica.

Gli sforzi descritti – spesso realizzato tramite cessioni di portafogli di NPL (per oltre 200 miliardi di euro negli ultimi 5 anni) - si sono resi necessari per rispondere anche a una pressione regolamentare e di vigilanza, a livello europeo, che negli ultimi anni ha identificato gli attivi deteriorati come uno dei principali rischi per la stabilità delle banche. Le modalità di gestione dei crediti deteriorati sono molteplici, vanno appunto dalla vendita di pacchetti di crediti deteriorati fino all'efficientamento della gestione all'interno della stessa banca, passando per operazioni di cartolarizzazioni, anche utilizzando le GACS (garanzie sulla cartolarizzazione delle sofferenze), e la cessione alle Asset Management Company.

In linea con tale focalizzazione sul rischio di credito, sono state introdotte una serie di misure tese a specificare la definizione di crediti deteriorati e a prevedere trattamenti specifici per questa categoria di attività. Le misure in tal senso sono state numerose e vi rientrano anche, tra le altre, le linee guida in materia di gestione dei crediti deteriorati e oggetto di ristrutturazione, gli obblighi di segnalazione e informativa al pubblico in argomento, i recenti Orientamenti EBA sulla concessione e il monitoraggio del credito.

Nella molteplicità di nuove norme e aspettative di vigilanza, a cui le banche si sono conformate negli ultimi anni o su cui sono attualmente impegnate, rientrano alcuni impianti normativi (illustrati nel prosieguo), a cui è associato un livello di criticità particolarmente elevato, in quanto i relativi effetti si dispiegano in un contesto economico che ne rende particolarmente allarmante il carattere pro-ciclico. Inoltre, preoccupa soprattutto l'eccesso di automatismi che caratterizza molte delle nuove norme, in antitesi con un approccio che invece dovrebbe tener conto del contesto eccezionale in cui stiamo operando.

PARTE SECONDA

APPROFONDIMENTO SULLE MISURE IN DISCORSO

Nuova definizione di default

In generale, le misure che comportano un inasprimento del trattamento dei crediti deteriorati da parte delle banche e/o un irrigidimento degli standard di concessione dei prestiti determinano inevitabilmente effetti negativi sull'offerta di credito. Più specificamente, il carattere pro-ciclico di queste misure risiede nel legame diretto tra le difficoltà dell'economia e la crescita degli NPL, difficoltà dell'economia a loro volta esacerbate da politiche regolamentari che hanno per effetto restrizioni nell'offerta di credito.

Tale prociclicità risulta oltremodo preoccupante in una congiuntura come quella attuale, caratterizzata da una profonda crisi economica, che trova origine in eventi esogeni al settore finanziario, che richiede al contrario misure anticicliche tese ad alimentare l'offerta di credito (molto opportunamente attuate attraverso la politica monetaria fortemente accomodante della BCE). Il mutamento radicale e inatteso delle condizioni dell'economia, rispetto alla fase storica nella quale i provvedimenti in questione sono stati decisi, a nostro avviso ne giustifica quindi ampiamente un ripensamento.

Merita ricordare che in proposito si sono espresse congiuntamente le associazioni rappresentative dei settori produttivi nazionali attraverso una lettera del Tavolo di Condivisione Interassociativo sulle Iniziative Regolamentari Internazionali, cd. "Tavolo CIRI", nel mese di dicembre 2020.

Peraltro, occorre ricordare che le misure in discorso, come la larghissima parte della normativa bancaria, sono definite a livello europeo. Se in generale è comprensibile lo sforzo di pervenire ad un'armonizzazione delle regole, occorre tuttavia tenere presente che non necessariamente questo si traduce sempre in un'effettiva parità competitiva, in quanto l'applicazione delle medesime regole a situazioni di partenza differenti può comportare effetti asimmetrici. E' chiaramente questo il caso del quadro normativo relativo all'identificazione dei crediti deteriorati - c.d. definizione di *default*.

Il relativo quadro normativo è frutto del combinato disposto di una norma primaria (art. 178 del Regolamento UE n. 575/2013, c.d. CRR) e della relativa disciplina di attuazione.

L'articolo 178 CRR detta la nozione di debitore in *default* da applicare nella disciplina prudenziale ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali delle banche. La norma al comma 1 individua le due fattispecie rilevanti, alla lettera a) le

inadempienze probabili (c.d. UTP – *unlikely to pay*) e alla lettera b) gli scaduti (*past due*).

Per quanto riguarda le inadempienze probabili, il Regolamento indica (art.178 comma 3) una serie di casistiche che vanno considerate indicatori di probabile inadempienza (es. significative rettifiche contabili, avvio di procedure concorsuali, ristrutturazioni onerose) ma le definisce in modo relativamente generico. Rispetto ai crediti scaduti, l'art.178 specifica che (salvo casi specifici) il ritardato pagamento deve protrarsi per 90 giorni – di per sé un limite temporale molto stringente rispetto alle abitudini di pagamento invalse in Italia - e introduce il concetto di esposizione rilevante (*material*), per cui scatta la classificazione a *default* quando "...il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni su una obbligazione creditizia rilevante verso l'ente".

In proposito, il comma 6 dello stesso art. 178 demanda all'Autorità Bancaria Europea (EBA) il compito di elaborare norme tecniche di regolamentazione, anche volte a specificare le condizioni in base alle quali l'autorità competente fissa la soglia di rilevanza (*materiality threshold*). Il comma 7 invece dà mandato all'EBA di elaborare degli orientamenti (Guidelines) sull'applicazione della definizione di *default* (con riguardo sia alla casistica dello scaduto che dell'UTP). In ottemperanza a tali mandati, nel 2016 l'EBA ha pubblicato gli Orientamenti sull'applicazione della definizione di *default* (EBA/GL/2016/07) e gli Standard tecnici di regolamentazione sulla soglia di materialità (EBA/RTS/2016/06) per gli scaduti (a cui è stata poi data attuazione dalla Vigilanza BCE e dalla Banca d'Italia per le parti di rispettiva competenza).

E' a questi provvedimenti che si fa riferimento quando si parla di "nuova definizione di *default*", a cui tutte le banche hanno dovuto adeguarsi dall'inizio del 2021 – anche se per le maggiori il processo di adeguamento è iniziato in anticipo.

Con questi provvedimenti vengono introdotte una serie di specifiche che risultano in una definizione di crediti deteriorati più stringente rispetto a quella applicata in precedenza. In particolare, la banca è tenuta a sancire l'inadempienza di un'impresa quando la stessa è in arretrato di pagamento, per oltre 90 giorni, su importi di ammontare superiore a 500 euro (complessivamente, riferiti a uno o più finanziamenti) e che rappresentino più dell'1% del totale delle esposizioni di un'impresa. Per le persone fisiche e le piccole e medie imprese, esposte nei confronti di una banca per finanziamenti inferiori a 1 milione di euro, l'importo del pagamento

scaduto che fa scattare la classificazione a *default* è di soli 100 euro (purché superiori alla soglia dell'1% dell'esposizione totale).

E' importante sottolineare che, con le nuove regole, la classificazione in *default* di una posizione determina generalmente una riclassificazione in *default* di tutti i finanziamenti riferibili allo stesso cliente presso la banca.

Inoltre, diversamente dal passato, non possono più essere utilizzati margini attivi dell'impresa disponibili su altre linee di credito per compensare gli arretrati in essere ed evitare di classificare il cliente come inadempiente.

Si introduce inoltre un limite stringente in relazione alle operazioni di ristrutturazione del credito, cioè le misure di concessione con cui la banca può supportare un cliente in difficoltà (concedendo ad esempio dilazioni nei pagamenti o variazioni nelle condizioni contrattuali). Infatti, i crediti vanno classificati in *default* tutte le volte che si ha una cosiddetta "ristrutturazione onerosa" in seguito alla quale il valore attuale netto dei flussi di cassa dopo la ristrutturazione del credito per la banca si riduce di oltre l'1% rispetto al valore attuale netto dei flussi di cassa del debito originario.

E' importante sottolineare inoltre che la classificazione a *default* rileva a livello di gruppo bancario e che si applica un approccio estensivo per la trasmissione della classificazione a *default* tra clienti (ad es. tra cointestatari o tra i quali sussistono connessioni giuridiche o economiche), con quindi un ulteriore esito di propagazione degli effetti.

Inoltre, i nuovi criteri si applicano a tutti i debitori delle banche: imprese, famiglie e anche allo Stato, a cui invece finora venivano applicati criteri semplificati, perché la Pubblica Amministrazione centrale (cioè ministeri, agenzie fiscali, Anas, ecc.) può registrare ritardi nei pagamenti, e andrebbe assolutamente evitato, ma comunque onora i suoi debiti.

Nel caso di crediti commerciali, il cui debitore sia una amministrazione pubblica, con la nuova normativa il termine per il calcolo dei giorni di arretrato – elevato in questo caso a 180 giorni - decorre, non dalla conclusione delle procedure di pagamento previste dalle regole di contabilità pubblica, bensì dalla data di scadenza dei singoli pagamenti.

Questo significa che non è possibile far decorrere l'avvio del calcolo dei giorni di arretrato dalla conclusione del procedimento di spesa pubblica, ossia dall'emissione

del mandato di pagamento da parte dell'amministrazione debitrice, cioè dal momento in cui effettivamente lo Stato può iniziare a pagare: l'avvio del contatore invece viene anticipato, anche di mesi.

L'ABI ha molto per tempo evidenziato le ricadute negative e i rischi connessi alle nuove regole sin dal momento in cui erano in corso, da parte dell'EBA, le attività dirette alla loro definizione. Il combinato disposto di una norma restrittiva, come quella che limita a 90 giorni il periodo di ritardo di pagamento ammesso, con l'applicazione, da gennaio 2021, di nuove e più restrittive soglie per gli importi scaduti, nonché i nuovi criteri per il trattamento dei crediti ristrutturati, rischiano infatti di determinare la classificazione a *default* di un numero ingentissimo di clienti, che perderebbero di fatto l'accesso al credito, con quello che ne consegue.

L'attenzione al tema è sempre stata molto alta e alla percezione della criticità ha fatto seguito in questi anni da parte dell'ABI una sistematica azione di concerto con le associazioni delle imprese e dei consumatori, ai fini della diffusione dell'informazione presso i clienti, che si è concretizzata, tra le altre cose, nella realizzazione di Guide esplicative e altri strumenti, disponibili sul sito web dell'ABI.

Oggi, a causa della crisi economica conseguente all'emergenza sanitaria in atto, questo tema è tra le principali questioni poste formalmente all'attenzione delle Autorità e delle Istituzioni italiane ed europee da parte dell'Associazione. In questo particolare momento storico, in cui le prospettive di ripresa sono incerte e tutte le risorse disponibili dovrebbero essere convogliate verso il sostegno all'economia, la classificazione a *default* di un potenzialmente significativo volume di crediti – sulla base del mero ritardo di 90 giorni nel pagamento di importi relativamente esigui o della concessione ai clienti di ristrutturazioni a condizioni di maggior favore – determinerebbe effetti restrittivi sull'offerta di credito, che rischierebbero di vanificare gli ingenti sforzi del settore bancario e di tutte le istituzioni europee, attualmente diretti all'auspicata ripresa economica.

Va peraltro precisato che la classificazione a default a cui si fa riferimento non coincide con la segnalazione alla Centrale dei Rischi, la quale è di norma associata alla classificazione a "sofferenza", che è una categoria individuata dalla disciplina nazionale e raccoglie i crediti ad uno stadio di deterioramento più elevato. Tuttavia, è la classificazione a default ai sensi della normativa europea quella che determina in capo alla banca l'attivazione delle conseguenze previste dalla disciplina prudenziale – con i conseguenti riflessi nel rapporto con il cliente – e che la stessa classificazione

a default è oggetto di segnalazioni che la rendono idonea a determinare conseguenze nefaste nella valutazione del merito di credito del cliente da parte delle altre banche, anche indipendentemente dalla segnalazione alla Centrale dei Rischi. Ciò anche per effetto delle più rigide procedure per la concessione e il monitoraggio del credito introdotte dall'EBA con i già citati Orientamenti EBA/GL/2020/06.

Il tema delle conseguenze della classificazione a default per i clienti è un aspetto centrale nelle nostre riflessioni. Se infatti l'ABI non può che condividere le sollecitazioni delle Autorità di vigilanza ad un'attenta valutazione dei debitori ai fini di una tempestiva rilevazione delle situazioni di difficoltà, nel contempo non si può tacere che il rischio di una rilevazione ritardata del default di un cliente – per verificare che effettivamente sia incorso in una situazione di crisi irreversibile – consiste in fondo nel posticipo dei corrispondenti accantonamenti da parte della banca, mentre il rischio di una classificazione anticipata e inappropriata è la trasformazione di una difficoltà temporanea di una famiglia o di un'impresa in una situazione senza via d'uscita, per effetto del venir meno dell'accesso al credito.

ABI ritiene pertanto necessario prevedere la necessaria flessibilità nella classificazione dei debitori a *default* nei prossimi mesi, attraverso l'adozione di appropriate misure temporanee. Vari sono gli interventi ipotizzabili al fine di raggiungere questo obiettivo, tra cui quello di concedere più di 90 giorni prima della classificazione a scaduto, elevare le soglie di materialità e prevedere criteri meno stringenti per le ristrutturazioni dei crediti.

Un intervento sulla cui assoluta necessità concorda l'intero settore bancario europeo, come affermato da ultimo in modo deciso nel comunicato del Board della Federazione Bancaria Europea del 28 maggio scorso, è l'incremento dall'1% almeno al 5% della soglia che determina la classificazione a default a seguito delle ristrutturazioni dei crediti. In un contesto come quello attuale, è cruciale adottare tutte le misure volte ad incoraggiare le banche a venire incontro alle esigenze dei clienti in situazioni di temporanea difficoltà, evitando che la rinegoziazione del credito in senso vantaggioso per il cliente dia luogo a gravi conseguenze a carico dello stesso e della banca (che incidono sulla stessa valutazione di convenienza e opportunità della concessione).

Si eviterebbe in questo modo che una inappropriata classificazione a *default* comprometta irrimediabilmente l'accesso al credito e le prospettive di ripresa di una larga fascia di clienti resi più fragili dall'emergenza in corso.

Calendar provisioning

Altrettanto essenziale è la modifica della disciplina c.d. *calendar provisioning*, relativa alle coperture obbligatorie dei crediti deteriorati, che di fatto si traduce in una loro svalutazione automatica con il mero passare del tempo (in misura differenziata in base alle garanzie, se presenti), fino ad un completo azzeramento del valore nell'arco di pochi anni.

Più precisamente, ci si riferisce a tre misure complementari. Nel complesso, rientrano sotto il cappello del c.d. *calendar provisioning*:

- il Regolamento (UE) 2019/630, che ha introdotto obblighi di copertura minima per le attività deteriorate con riferimento ai crediti erogati dopo il 26 aprile 2019
- le aspettative delineate nel c.d. Addendum della Vigilanza BCE, che applicano uno schema del tutto simile ai crediti divenuti deteriorati dopo il 1° aprile 2018 e non rientranti nell'ambito di applicazione del Regolamento
- le aspettative determinate su base individuale, e comunicate dalla Vigilanza BCE alle singole banche, con riferimento agli stock di NPL preesistenti.

E' il risultato di una genesi complessa, in quanto il processo di adozione non ha seguito il convenzionale iter, che vorrebbe prima la definizione delle norme primaria e successivamente le norme attuative e le aspettative di vigilanza, vedendo invece prima la pubblicazione delle aspettative di vigilanza da parte del Meccanismo Unico di Vigilanza della BCE – con un ambito di applicazione più esteso – e, solo dopo, la definizione del Regolamento europeo. E' importante precisare che, sebbene le misure in discorso siano ormai in vigore da diverso tempo, visto che l'applicazione dei coefficienti di copertura obbligatoria parte dopo alcuni anni dalla classificazione a *default*, gli effetti in concreto inizieranno ad esplicitarsi nel 2021.

TABELLA 1

Anni di anzianità	NPE			
	Garantiti			non garantiti
	da immobili	da credit agency	altre garanzie	
2° anno	-	-	-	35%
3° anno	25%	-	25%	100%
4° anno	35%	-	35%	100%
5° anno	55%	-	55%	100%
6° anno	70%	-	80%	100%
7° anno	80%	-	100%	100%
8° anno	85%	100%	100%	100%
9° anno	100%	100%	100%	100%

Nella tabella sono indicate le percentuali di svalutazione tramite gli accantonamenti al trascorrere del tempo. Rispetto a questa tabella, che rappresenta l'impianto originale della disciplina, un provvedimento adottato a seguito della crisi pandemica (il Regolamento UE n. 873/2020, cosiddetto CRR *quick fix*) ha equiparato il trattamento dei crediti assistiti da garanzia pubblica al calendario previsto per i crediti assistiti da garanzie delle agenzie di credito all'esportazione.

E' indispensabile evitare che, alla classificazione di un credito come deteriorato, consegua in tempi stretti e predeterminati l'imposizione di coperture a carico delle banche fino all'annullamento del valore del credito.

L'ABI ha messo in guardia sugli effetti indesiderati delle misure in discorso fin dall'avvio delle prime consultazioni in argomento, da parte della Commissione europea e della Vigilanza BCE.

Un approccio di questo tipo – che inevitabilmente induce le banche a restringere i criteri di concessione del credito (visti ad esempio i tempi molto ristretti per l'azzeramento del valore dei crediti non garantiti) – appare particolarmente dannoso in questo momento, in quanto introduce un incentivo perverso a favore della cessione del credito, al primo segno di deterioramento, al di fuori del circuito del mercato bancario regolamentato.

E' infatti importante sottolineare che occorre ragionare non solo e non tanto in termini di costo diretto che le banche sopporteranno dall'applicazione di questa normativa a regime, quanto in termini di effetti restrittivi che tale prospettiva può implicare già oggi, sotto forma di irrigidimento delle condizioni per l'accesso al credito dei clienti e di incentivo alla rapida chiusura delle posizioni problematiche, invece di

incoraggiare la banca ad accompagnare il cliente in un percorso di ristrutturazione, che richiede tempo.

Dal lato della banca, resta il fatto che questo impianto regolamentare viene a determinare una minore disponibilità di capitale utilizzabile a fronte dell'offerta di credito all'economia.

In ogni caso, queste norme non possono non tenere conto dei rallentamenti nell'attività giudiziaria, e più in generale nelle procedure di recupero dei crediti, conseguenti alla crisi pandemica.

Appare pertanto indispensabile che il quadro normativo e le aspettative di vigilanza in tema di *calendar provisioning* incorporino uno slittamento di almeno due anni rispetto all'applicazione dei coefficienti di copertura attualmente previsti.

Può essere utile precisare che i due impianti regolamentari in questione, la nuova definizione di *default* e il *calendar provisioning*, sono tra loro fortemente interrelati. Infatti, un incremento dei crediti classificati a NPL, per effetto della nuova definizione di *default*, induce un maggior onere di coperture obbligatorie, i cui effetti restrittivi sull'economia tenderebbero a loro volta a indurre un effetto negativo sulla qualità degli attivi bancari.

Più in generale, per consentire al settore bancario di offrire il massimo supporto alla ripresa, è essenziale mantenere alta l'attenzione sul quadro normativo e regolamentare che governa il mondo del credito, intervenendo anche su altre misure. L'ABI ha tempestivamente proposto una serie di aggiustamenti mirati alle norme europee relative agli effetti delle operazioni di cessione di crediti deteriorati e al trattamento degli NPL acquistati dalle banche, che si ritengono essenziali per consentire una gestione meno traumatica da parte delle banche di quella quota di esposizioni che andranno comunque in *default*, nell'interesse proprio ma anche degli stessi debitori.

Una misura essenziale, ad esempio, è la proroga della norma che consente, alle banche che applicano i modelli interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito, di sterilizzare almeno in parte le conseguenze delle cessioni massive di NPL.

Altrettanto essenziale è garantire le migliori condizioni per la cartolarizzazione dei crediti deteriorati.

È inoltre il caso di ricordare che è indispensabile, in aggiunta alle misure indicate, intervenire velocemente anche in ambito nazionale per cercare di ridurre i tempi della giustizia civile e rendere più efficienti le procedure di recupero del credito, per ridurre la formazione di volumi eccessivi di NPL nei bilanci delle banche, ai quali consegue l'applicazione di misure di vigilanza più stringenti.

Infine, per agevolare la cessione dei crediti deteriorati sarebbe importante che le GACS vengano prorogate dopo il 2022 e valutare la possibilità di poterle estendere oltre alle sofferenze anche alle posizioni che sono classificate come inadempienze probabili.

Conclusioni

Il credito ha assunto e assume un ruolo cruciale, nelle fasi più acute della crisi, per assicurare la necessaria liquidità alle famiglie e alle imprese, private delle loro entrate o comunque investite da shock imponenti tanto dal lato della domanda quanto da quello dell'approvvigionamento dei fattori produttivi. Altrettanto essenziale, se non di più, sarà il supporto del credito nella fase successiva, per sostenere le imprese nel percorso di ripristino delle condizioni di economicità dei loro business, in condizioni di incertezza che rischiano di protrarsi per un lungo periodo.

Il quadro regolamentare bancario europeo, concepito in un contesto completamente diverso da quello attuale, presenta delle criticità che vanno assolutamente affrontate per evitare una deleteria restrizione dell'offerta di credito, ed impatti sociali sulle famiglie e sulle imprese.

L'Associazione Bancaria Italiana ringrazia pertanto codesta Commissione per l'attenzione che sta dedicando all'argomento e la incoraggia ad assumere le determinazioni conseguenti. A tal fine l'Associazione si rende pienamente disponibile per qualsiasi ulteriore approfondimento.